



COMUNE DI GERACI SICULO

Provincia di Palermo



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE E
DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2016
(divenuta esecutiva il 23/04/2016)

[A single, long, slightly curved handwritten line, possibly a signature or a mark.]





ART. 1 FINALITA' E PRINCIPI

Il Comune di Gersaci Siculo, in attuazione dei principi sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi nazionali e regionali e dal proprio Statuto, nell'ottica della trasparenza dell'azione amministrativa e della pubblicità delle proprie attività istituzionali, ritiene che l'effettuazione e l'eventuale contemporanea o successiva diffusione, sulla rete internet o sulla rete radio televisiva, di riprese audiovisive delle sedute del Consiglio comunale, abbia la funzione di favorire una più intensa condivisione e partecipazione dei cittadini all'attività e alle scelte di carattere politico – amministrativo dell'Ente.

ART. 2 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di video/audio ripresa delle sedute consiliari nelle seguenti forme:
 - a) Riprese audiovisive effettuate direttamente dal Comune o tramite proprio incaricato, e diffusione in diretta streaming attraverso il sito istituzionale del Comune;
 - b) Riprese audio/video e diffusione nell'esercizio del diritto di cronaca, da soggetti terzi all'Amministrazione.
2. La ripresa audio/video costituisce documento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge n. 241/90, come recepita dalla L.R. 10/1991, e dal D.P.R. 445/2000
3. La ripresa audiovisiva delle sedute del Consiglio comunale si configura, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), quale "trattamento dei dati personali", ossia quale "operazione concernente la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo" di "informazioni relative a persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni identificate o identificabili".

ART. 3 AUTORIZZAZIONI

1. L'autorità competente in tema di riprese audiovisive è il Presidente del Consiglio. Nell'ambito dei suoi diritti -doveri deve assicurare i principi di imparzialità, obiettività, completezza e inoltre:
 - a) provvede ad autorizzare formalmente le registrazioni audio e video del consiglio comunale quando siano terzi, con richiesta formale motivata, formulata secondo le modalità prescritte dal presente Regolamento, a richiederne l'autorizzazione;
 - b) informa i cittadini della possibile trasmissione audiovisiva, quando si procede alla convocazione del consiglio comunale tramite pubblico avviso;
 - c) assicura l'affissione, nella sala consiliare di specifici cartelli che informino il pubblico della presenza delle telecamere o dispositivi radiofonici.
2. Verrà negata l'autorizzazione nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto comunale o dal Regolamento del consiglio comunale.
3. Il Presidente del Consiglio può sospendere o escludere dall'effettuazione delle riprese i soggetti che violino le disposizioni del presente regolamento o che in generale non rispettino i principi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione.
4. I soggetti che intendano essere autorizzati alla ripresa e trasmissione delle sedute consiliari, **nell'esercizio del diritto di cronaca** e nel rispetto del presente regolamento, dovranno produrre apposita istanza **sulla base del modello allegato al presente Regolamento, che comporta anche l'assunzione della responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare del richiedente per un eventuale utilizzo improprio o contrario alle leggi delle riprese effettuate**, fermo restando che la richiesta dovrà comunque contenere la motivazione, e l'indicazione delle forme di pubblicazione, diffusione o condivisione. Resta comunque in capo agli stessi richiedenti la responsabilità per le eventuali violazioni della normativa richiamata dal presente Regolamento. Le richieste dovranno

pervenire al Presidente del Consiglio Comunale entro e non oltre le ore 12,00 del giorno lavorativo precedente l'adunanza. *Il modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, è trasmesso, con allegata copia di un documento d'identità, nel termine perentorio suddetto all'Ufficio Protocollo del Comune brevi manu, ovvero via fax ovvero ancora per via telematica all'indirizzo e-mail del predetto Ufficio, effettuando, in quest'ultimo caso, una scansione sia del modulo che del documento d'identità del sottoscrittore.*

5. E' vietata l'introduzione nella sala del consiglio di apparecchi di produzione audiovisiva o la ripresa audiovisiva attraverso qualsiasi strumento, in assenza dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento.

Art. 4 DATI SENSIBILI

1. Il Presidente del consiglio comunale (...) nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata possano arrecare pregiudizio al normale proseguimento della seduta consiliare.

2. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari e per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti, sono vietate le riprese audio/visive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura. Più in generale sono vietate le riprese quando gli argomenti trattati possano ledere i diritti e le libertà fondamentali e la dignità dell'interessato.

3. Non possono essere autorizzate la registrazione e la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita o le abitudini sessuali delle persone.

4. I soggetti che intervengono a qualsiasi titolo alla seduta consiliare possono, nel rispetto del diritto all'immagine, espressamente formulare al Presidente il diniego alla ripresa e trasmissione della sola immagine visiva della propria persona.

ART. 5 LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

1. **Nei casi previsti dall'art. 2 lett. b) del presente regolamento**, la ripresa audiovisiva della discussione di un argomento all'ordine del giorno del Consiglio deve essere integrale e, laddove sia resa contemporaneamente o successivamente accessibile a terzi, deve parimenti essere integrale, senza apportarvi alcuna modifica o manipolazione. In particolare, in caso di trasmissione in diretta della discussione consiliare relativa a un dato argomento, sono vietate le interruzioni della trasmissione stessa, se non nei momenti di sospensione dei lavori consiliari o quando il Presidente eventualmente lo disponga. Tuttavia, le emittenti web o radio visive debitamente autorizzate possono mandare in onda anche registrazioni parziali e commentate nel rispetto dei principi di obiettività completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 177/2005 e ss.mm.ii., recante il Testo unico della radiotelevisione, e gli art. 2 e 5 della legge 28/2000 e ss.mm.ii. recante disposizioni di disciplina per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali referendarie e per la comunicazione politica.

2. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque. **I soggetti autorizzati ai sensi del presente regolamento si impegnano, al momento della presentazione dell'istanza, a non servirsi del materiale raccolto per fini di lucro e/o di vantaggio economico sia personale**

3. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti.

ART. 6 MODALITA' DI RIPRESA

1. Per le riprese audiovisive le telecamere **avverranno da postazione fissa, con tassativa esclusione di qualsiasi spostamento di operatori; senz'alcuna rumorosità o molestia di illuminazione o di schermature**, in modo tale da non riprendere un qualsiasi spettatore tra il pubblico e gestite da personale amministrativo **appositamente individuato** o da persona autorizzata preventivamente dal presidente del consiglio.



2. Il presidente del consiglio comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto nel comma precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo il taglio e la soppressione della diffusione delle porzioni di registrazioni.
3. Le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del consiglio comunale proponenti sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Le riprese effettuate dai soggetti terzi autorizzati nell'esercizio del diritto di cronaca, dovranno essere effettuate nello spazio riservato alla stampa.
5. Durante lo svolgimento del consiglio comunale non sono ammesse interviste, se non all'esterno della sala del consiglio, al fine di non arrecare disturbo ai lavori del consiglio stesso.

ART 7 TRATTAMENTO DEI DATI E RISPETTO DELLA NORMATIVA DELLA PRIVACY

1. Nel rispetto della normativa generale in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Geraci Siculo è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal comune.
2. **L'accesso e la divulgazione delle riprese è soggetta alla normativa in materia di trattamento degli atti amministrativi e dei dati personali.**
3. Il responsabile del trattamento verrà nominato con apposito provvedimento amministrativo.
4. La diffusione delle audio/immagini delle sedute consiliari da parte della radio/televisione, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss D.Lgs 196/2003 e dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica ai quali il presente regolamento opera espresso rinvio.
5. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati (il consiglio comunale, nella persona del presidente del consiglio, od eventualmente, anche dei singoli componenti) la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva o radiofonica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari, prima della trasmissione o divulgazione delle stesse.

ART. 8 NORMA DI RINVIO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le leggi nazionali e regionali vigenti in materia, lo Statuto comunale e i Regolamenti comunale.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento e le sue successive modifiche entrano in vigore decorsi i termini di pubblicazione previsti dalla normativa e dallo Statuto comunale.

Al Presidente del Consiglio Comunale di Geraci Siculo

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, e residente in _____, Via/Piazza _____, n. _____, con recapito telefonico _____



in qualità di _____
(specificare la qualifica: legale rappresentante di ente; giornalista; incaricato di agenzia di stampa; incaricato di emittente web, radiofonica o televisiva)

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

Per effettuare le riprese audiovisive della seduta del Consiglio Comunale di Geraci Siculo del _____.

A tal fine, presa visione del Regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio Comunale di Geraci Siculo

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

Modalità delle riprese: _____

Finalità perseguite:

Modalità della trasmissione, pubblicazione, diffusione o condivisione (es. radiotelevisiva, _____ web, _____ diretta, differita): _____

D'impegnarsi al rispetto delle disposizioni contenute nel predetto Regolamento, assumendosi la piena responsabilità amministrativa, civile, penale e disciplinare per un utilizzo improprio o scorretto delle riprese effettuate.

Allega fotocopia di un documento di identità valido.

_____, li _____

Firma

La richiesta può essere trasmessa al **protocollo del Comune** anche via fax o per via telematica, inviando in quest'ultimo caso una scansione della richiesta debitamente sottoscritta e del documento d'identità del sottoscrittore.

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE



Il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 18 del vigente Statuto Comunale, dispone la pubblicazione del presente Regolamento per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 26/04/2016.
Il Regolamento entrerà in vigore dopo tale pubblicazione.

Geraci Siculo, 26/04/2016

L'addetto all'Albo Pretorio
Maria Santa Corradino

Maria Santa Corradino



Laura E. Lo Iacono

Il Segretario Comunale
Laura E. Lo Iacono

